

Effetti dell'epidemia sul bilancio delle società di calcio di serie A

di Stefano Trettel (*) e Stefano Verna (**)

L'interruzione dovuta all'emergenza COVID-19, a decorrere dal 10 marzo 2020, di tutte le competizioni calcistiche, la successiva graduale ripresa delle attività sportive e la proroga al 31 agosto 2020 della stagione sportiva federale 2019/2020 impongono di individuare la corretta imputazione in bilancio dei ricavi e dei costi tipicamente legati alla stagione sportiva, la cui durata, 14 mesi per effetto della proroga, travalica la data di chiusura del bilancio d'esercizio al 30 giugno. La situazione eccezionale non consente comunque una libera interpretazione dei principi contabili, che le società devono rispettosamente applicare, seppure adattandoli alle circostanze straordinarie che hanno inciso sull'intero settore dello sport professionistico, stravolgendone le regole di normale funzionamento.

1. Premessa

Per buona parte delle società di calcio il bilancio chiude al 30 giugno, in modo da far coincidere l'esercizio sociale con la stagione sportiva federale che "ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo" (art. 47 delle "norme organizzative interne della FIGC", di seguito anche "NOIF"). Alla stagione sportiva federale fa riferimento la generalità dei contratti delle società di calcio (di rapporto di lavoro con i tesserati, di sponsorizzazione, di cessione dei diritti di ripresa televisiva), vuoi per esplicita previsione della normativa di settore (si pensi all'art. 38 delle NOIF, rubricato "Il tesseramento dei tecnici"), vuoi per ragionevolezza. Con comunicato 196 del 20 maggio, la FIGC, in conseguenza dell'interruzione, a decorrere dal 10 marzo 2020, di tutte le competizioni calcistiche e delle successive determinazioni dell'Autorità di Governo relativamente alla graduale ripresa delle attività sportive nonché delle esigenze organizzative delle singole leghe, ha deliberato

che la durata della **stagione sportiva federale 2019/2020 fosse prorogata al 31 agosto 2020**.

Si è quindi generata la problematica di individuare la corretta **imputazione in bilancio dei ricavi e dei costi** tipicamente legati alla stagione sportiva, la cui durata, 14 mesi per effetto della proroga al 31 agosto, travalica la data di chiusura - con cadenza annuale - del bilancio d'esercizio al 30 giugno. Problematica che, oltre ad una dimensione squisitamente contabile, finisce con l'assumere rilievo anche ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del valore della produzione netta, in virtù del principio di derivazione scolpito rispettivamente, seppure con diverse gradazioni, nell'art. 83 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e nell'art. 5, comma 5, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Una prima soluzione: il posticipo al 31 agosto della data di chiusura dell'esercizio

Una prima soluzione, percorribile a patto che non sia già stato approvato il progetto di bilan-

(*) Dottore commercialista in Busto Arsizio.

(**) Dottore commercialista - Studio Verna società professionale.

cio, potrebbe consistere nel **posticipo** della data di **chiusura dell'esercizio sociale al 31 agosto 2020**. L'allungamento oltre i 12 mesi dell'esercizio sociale pare consentito dalla massima del Consiglio Notarile di Milano VII, rubricata "Durata degli esercizi sociali e modifica della data di chiusura degli esercizi (art. 2364, comma 2, c.c.)", secondo la quale "Può ritenersi principio ormai acquisito in dottrina e in giurisprudenza che il principio della annualità degli esercizi sociali e del conseguente obbligo di redigere il bilancio di esercizio su base annuale debba essere temperato con il diritto della società di scegliere la data di inizio dell'esercizio sociale che non deve necessariamente coincidere con il momento in cui la società è venuta a giuridica esistenza e con il diritto della società stessa di variare successivamente tale data per giustificati motivi attraverso una modifica statutaria. Il contemperamento dei due principi da un lato esclude la tesi della assoluta e tassativa inderogabilità del principio della annualità degli esercizi sociali e dall'altro impone la necessità di riconoscere la legittimità di un esercizio di raccordo e del relativo bilancio di durata non coincidente con l'anno. Se normalmente questo esercizio e il relativo bilancio sarà di durata infrannuale non può escludersi che, nel caso di periodi di tempo molto limitati, ciò possa avvenire anche attraverso la previsione di una **limitata ultra annualità**. In questo senso si erano orientati molti ed autorevoli tribunali nelle ipotesi assai frequenti di atti costitutivi stipulati a ridosso della fine dell'anno quando tali atti prevedevano la data di chiusura dell'esercizio al 31 dicembre. Non sussistono ragioni che impediscano di estendere tale possibilità anche all'ipotesi di **delibere di assemblee straordinarie** che prevedano, unitamente allo spostamento della data di chiusura dell'esercizio sociale, un esercizio la cui durata superi l'anno di un breve periodo di tempo. Non si vede infatti che utilità e che significatività possa avere un esercizio molto breve e che utilità possa presentare un bilancio riferito a tale limitato periodo, potendo invece esso costituire un pericolo per i terzi qualora la sua approvazione fosse utilizzata per

distribuire utili. Infine, le ipotesi qui considerate non trovano ostacolo nell'art. 2364, comma 2, c.c., non essendo incompatibile con il rispetto di tale norma la fattispecie qui considerata".

Opportuno si sarebbe comunque rivelato un esplicito supporto legislativo che consentisse espressamente il ricorso a tale opzione, ad integrazione delle molteplici disposizioni derogatorie alle norme del Codice civile in materia di bilancio d'esercizio che hanno caratterizzato gli interventi emergenziali di questi ultimi mesi (1). Va peraltro tenuto presente come la soluzione di stabilire una durata dell'esercizio dal 1° luglio 2019 al 31 agosto 2020, a cui sarebbe seguito un esercizio di dieci mesi (dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021) (2), sempre al fine di allineare esercizio sociale e stagione sportiva, mal si concili con la necessità di redigere **la situazione intermedia al 30 settembre 2020** (che risulterebbe dalla sommatoria di due mesi dell'esercizio 2019/2020 ed un mese dell'esercizio 2020/2021) e con la comparabilità compromessa di bilanci di durata rispettivamente di 14 e 10 mesi.

3. Criterio di competenza e stagione sportiva

Non potendo più ricorrere alla soluzione di prorogare la durata dell'esercizio, non ci si può esimere dalla necessità di analizzare le **voci di costo e di ricavo** correlate temporalmente ed economicamente alla stagione sportiva ai fini di individuare le modalità attraverso le quali possano essere imputate in bilancio nel rispetto del principio di competenza, ossia del criterio temporale con il quale i componenti positivi e negativi di reddito vengono correttamente contabilizzati al conto economico ai fini della determinazione del risultato d'esercizio (3). Corollario fondamentale del principio di competenza economica è la c.d. **correlazione costi-ricavi**, con la quale si intende esprimere la necessità di contrapporre ai ricavi dell'esercizio per i quali sia stata individuato il corretto momento di imputazione, i relativi costi; detto altrimenti: stabilendo, in primo luogo, la competenza dei ricavi

(1) Per citarne solo alcuni: la cristallizzazione quanto alla verifica del requisito della "continuità aziendale"; la sospensione degli obblighi di ripristino di condizioni minime di capitalizzazione in presenza di avversi risultati economici; la sospensione del regime di postergazione accordato ai finanziamenti soci ricevuti da società, siano esse S.r.l. oppure anche S.p.A., specie se incluse in gruppi sui quali taluna esercita attività di direzione e coordinamento; la possibile sospensione dell'obbligo di contabilizzare gli ammortamenti (quantomeno) nel 2020, ipotesi allo studio nell'ambito dei correttivi al Decreto Agosto

di cui ha dato conto M. Rogari, "D.L. agosto, per le imprese in arrivo la sospensione degli ammortamenti", in *Il Sole - 24 Ore* del 19 settembre 2020, pag. 1, e M. Mobili, "Bilanci 2020, aiuto anticrisi", in *Il Sole - 24 Ore* del 3 ottobre 2020, pag. 3.

(2) Si ritiene che la medesima assemblea straordinaria che deliberi l'allungamento al 31 agosto 2020 dell'esercizio sociale che chiude al 30 giugno ben potrebbe deliberare la chiusura anticipata al 30 giugno 2021 del successivo esercizio.

(3) OIC 11, § 29.

e, correlativamente, quella dei costi a questi riferibili.

3.1. Competenza dei ricavi

La fonte principale di ricavi per le società di calcio è costituita dai **diritti di trasmissione** delle 38 partite di campionato di cui, al 30 giugno 2020, giocate solo 28, così che i ricavi per la ripresa e la diffusione delle immagini delle successive 10 dovrebbero essere imputati nell'esercizio in cui le medesime sono state disputate, riscontando la corrispondente quota di ricavi eventualmente già addebitati al *broadcaster* al 30 giugno. Si tenga infatti conto che, ai sensi dell'art. 2424-bis, comma 6, c.c., nella voce **ratei e risconti attivi** devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio sebbene esigibili in quelli successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza dei successivi; nella voce **ratei e risconti passivi** devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi addebitati entro la chiusura dell'esercizio sebbene di competenza di quelli successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo. L'importo dei ratei e dei risconti è quindi determinato mediante la ripartizione del ricavo o del costo, al fine di attribuire all'esercizio in corso solo la **quota parte di competenza**. Qualora le prestazioni contrattuali rese o ricevute abbiano un contenuto economico costante nel tempo, la ripartizione del componente positivo o negativo di reddito (e dunque l'attribuzione all'esercizio in corso della quota parte di sua competenza) è effettuata **in proporzione al tempo** (c.d. **criterio del tempo fisico**) (4); qualora, invece, le prestazioni contrattuali rese o ricevute non abbiano un contenuto economico costante nel tempo, la ripartizione del provento o del costo (e dunque l'attribuzione all'esercizio in corso della quota parte di competenza) è effettuata in rapporto alle condizioni di svolgimento della gestione (c.d. **criterio del tempo economico**). In particolare, la gestione dell'attività delle società di calcio è legata ai termini di inizio e di conclusione della **stagione sportiva** nel corso

della quale si deve svolgere il campionato di serie A, di cui **al 30 giugno 2020** dovevano ancora disputarsi **dieci gare su trentotto complessive**. Le prestazioni contrattuali sono rese o ricevute dalle società di calcio nell'arco temporale della stagione sportiva, ma hanno un contenuto economico più propriamente correlato alle gare di campionato, in particolar modo in relazione alle principali voci di ricavi caratteristici (vendita biglietti, diritti televisivi, sponsorizzazioni). Dato per valido questo principio, è possibile desumere quanto segue:

- i ricavi per **diritti televisivi** già addebitati al 30 giugno dovranno essere sospesi in misura corrispondente alle partite da disputare nell'esercizio successivo, appostando un risconto passivo, pari a 10/38 dei ricavi contrattuali legati alla stagione sportiva;
- analogo comportamento deve essere adottato in relazione ai ricavi per **sponsorizzazioni di maglia**, con una distinzione per le sponsorizzazioni legate alle gare interne, da riparametrare in base alle residue partite da disputare in casa;
- la **componente variabile** dei corrispettivi derivanti dalla cessione dei **diritti pluriennali**, legata, ad esempio, al raggiungimento di un determinato numero di presenze del calciatore, qualora tale condizione si verifichi nell'esercizio successivo, sarà imputata al bilancio al 30 giugno mediante iscrizione di un rateo attivo commisurato al numero delle partite disputate dal calciatore a tale data (detto altrimenti: considerando il ricavo come maturato partita per partita pur divenendo il credito esigibile nel successivo esercizio) (5).

3.2. Competenza dei costi

Per quanto riguarda gli **stipendi**, la FIGC (6) ha stabilito che per giocatori, allenatori e preparatori atletici con contratti pluriennali e con contratti o tesseramenti a titolo temporaneo in scadenza al 30 giugno di cui si sia concordata l'estensione al 31 agosto 2020, la **"parte fissa" della retribuzione lorda** è riparametrata, "ai fini dei controlli federali e salvo diverso accordo fra le parti: i) sulla base di 14 mensilità (suddividendo l'importo dovuto per la mensilità di giugno in rate mensili di pari importo per i mesi di

(4) L'applicazione del criterio del tempo fisico ricorre tipicamente nei contratti di durata nei quali l'addebito dei relativi corrispettivi avviene per ricorrenti e uguali periodi di tempo (con rate trimestrali, semestrali, annuali, ecc.), uno dei quali è a cavallo di due o più esercizi consecutivi. Generalmente, il criterio è applicato per i canoni dei contratti di locazione, per i premi dei contratti assicurativi (OIC 18, § 17).

(5) Restando all'esempio di corrispettivo legato al numero di partite disputate, anche se, formalmente, la condizione per l'e-

sigibilità del credito si manifesta solo nell'esercizio successivo, risulta probabilmente più aderente alla sostanza del contratto considerarla una condizione sospensiva a "maturazione progressiva". Non pare però censurabile neppure un'interpretazione più formalistica del contratto e una conseguente imputazione del ricavo nel solo esercizio in cui si verifica l'ultima presenza.

(6) Comunicato Ufficiale n. 228/A del 22 giugno 2020.

giugno, luglio e agosto) per la stagione 2019/2020; ii) sulla base di 10 rate mensili di pari importo a partire dalla mensilità di settembre 2020 per la stagione 2020/2021”.

Le Linee guida FIGC paiono aprire la strada ad uno dei seguenti comportamenti contabili:

a) iscrivere al 30 giugno un costo pari ad **un terzo della retribuzione di giugno** (qualora club e calciatore non derogano alla raccomandazione federale e suddividano lo stipendio di giugno in tre cedolini) e, più precisamente, un rateo passivo (in relazione allo stipendio pagato in via posticipata) o un risconto attivo pari alle quote di luglio e agosto (nel caso di stipendio liquidato interamente a giugno);

b) imputare in bilancio i **12/14 del costo del lavoro** di giocatori, allenatori e preparatori atletici complessivamente riferito alla stagione sportiva 2019/20, prorogata al 31 agosto 2020.

Si hanno buoni motivi per ritenere che la raccomandazione di suddividere la mensilità di giugno in rate mensili di pari importo scadenti a giugno, luglio e agosto, sia dettata ai soli fini dei controlli federali sul rispetto delle scadenze dei pagamenti degli stipendi e delle relative ritenute e contributi, ma non sia rispettosa del principio di competenza in base al quale il costo complessivo di tutte le retribuzioni relative alla stagione sportiva 2019/2020 andrebbe riparametrato, e quindi correlato, alle 14 mensilità di cui è composta la suddetta stagione sportiva.

Neppure questa seconda soluzione è però appagante, per quanto formalmente ineccepibile, in quanto determina una **asimmetria** nella correlazione tra **costi per lavoro dipendente** (imputati all'esercizio 2019/20 per 12/14, pari all'86%) e **ricavi della gestione caratteristica** (imputati per 28/38, pari al 74%). L'asimmetria può essere superata solamente considerando che anche il costo delle retribuzioni è economicamente correlato allo svolgimento delle gare di campionato, e imputando conseguentemente un risconto attivo pari ai 10/38 del loro ammontare complessivo riferito alla stagione sportiva 2019/20. Analogo trattamento contabile dovrà subire anche la parte variabile della retribuzione, che, pur se maturata in concomitanza con la conclusione del campionato (es. il premio salvezza, ma lo stesso avviene per le retribuzioni fisse mensili), è pur sempre correlata allo svolgimento dell'intera stagione sportiva.

Il suindicato trattamento contabile risulta valido per determinare la quota di competenza dell'esercizio anche degli altri componenti negativi legati allo svolgimento della stagione sportiva,

quali i costi per indumenti e materiale di consumo o le quote associative spettanti alla Lega di serie A, mentre le spese per le trasferte non potranno che essere imputate alla data del loro sostenimento.

Per quanto riguarda i costi di acquisizione dei **diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori**, gli stessi costituiscono beni immateriali strumentali la cui utilizzazione è limitata nel tempo, sistematicamente da ammortizzare in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione (7). La sistematicità dell'ammortamento è definita nel **piano di ammortamento**, che è funzionale alla correlazione dei benefici attesi. La sistematicità dell'ammortamento non presuppone necessariamente l'applicazione del metodo a quote costanti, ottenuto ripartendo il valore da ammortizzare per il numero degli anni di vita utile, per quanto lo stesso costituisca il metodo più utilizzato dalle società di calcio che ripartiscono il valore di acquisto del calciatore in ragione degli anni di efficacia del contratto. È infatti ammesso anche l'utilizzo di piani a quote decrescenti, oppure parametrati ad altre variabili quantitative più pertinenti alla fattispecie (8). A tal riguardo, l'OIC ha diffuso in pubblica consultazione fino al 15 settembre la bozza di comunicazione relativa ai “Metodi di ammortamento”, ammettendo che quello **per unità di prodotto** possa essere più rappresentativo della **residua possibilità di utilizzazione** di un'immobilizzazione, in conseguenza degli eventi (*i.e. lockdown*) che hanno ridotto e/o sospeso l'utilizzo del bene nel 2020. Poiché l'OIC 16 consente l'utilizzo, oltre alle unità di prodotto, di altre variabili quantitative, si ritiene più pertinente alla fattispecie delle società di calcio il riferimento alle **partite disputate entro il 30 giugno 2020** rispetto a quelle ipotizzabili in relazione alla miglior stima degli incontri in programma nelle residue stagioni di efficacia del contratto di prestazione sportiva. Nel caso di passaggio dal metodo di ammortamento a quote costanti (o decrescenti) al metodo per numero di partite disputate, la società dovrà quindi procedere a:

a) stimare la capacità produttiva residua dell'immobilizzazione alla data del cambiamento del metodo di ammortamento (numero complessivo di partite che si ritiene probabile debbano essere disputate dal 1° luglio 2019 fino alla data di scadenza contrattuale);

b) quantificare le partite disputate nell'esercizio avente inizio dalla data del cambiamento del metodo di ammortamento (1° luglio 2019);

(7) OIC 24, §60.

(8) OIC 24, §62 e 63.

c) calcolare la quota di ammortamento da imputare a conto economico moltiplicando il rapporto tra b) ed a) per il valore contabile dell'immobilizzazione al 1° luglio 2019 (valore originario al netto degli ammortamenti e delle eventuali svalutazioni fino a quel momento effettuati) (9).

Il **cambio del piano di ammortamento** (10) è una soluzione che trova valido supporto nei principi contabili e nella succitata comunicazione dell'OIC, ma si palesa forse troppo vincolante a fronte all'esigenza di rappresentare in bilancio il diverso concorso al reddito del fattore produttivo dei diritti sull'utilizzo delle prestazioni dei giocatori limitatamente alla stagione in corso e a quella successiva. Senza considerare gli effetti che l'applicazione del nuovo piano di ammortamento avrebbe sulla correttezza della rappresentazione fornita nei rendiconti trimestrali delle società, o della difficoltà di rispettare la "sistematicità" del piano a fronte delle alterne vicende sportive della società (retrocessione, partite nelle coppe europee, ecc.).

Si crea quindi lo spazio per una **soluzione alternativa** che leghi la "sistematicità e razionalità" del piano di ammortamento alla coerenza tra esercizio sociale e stagione sportiva (*i.e.* svolgimento del campionato) così che la proroga della stessa richieda un necessario adattamento del piano di ammortamento anche per preservare la funzione dello stesso di correlare ai ricavi i fattori produttivi a utilizzazione pluriennale. Riflessione che conduce alla medesima soluzione adottata per le altre categorie di costi, ovvero "correggere" la quota di ammortamento

annuale riferita agli esercizi 2019/2020 e 2020/2021 in relazione alle partite del campionato disputate nell'uno e nell'altro esercizio (11).

Ovviamente, entrambe le suindicate opzioni sono state elaborate per venire incontro alle esigenze dei club che intendessero riflettere nel bilancio dell'esercizio appena chiuso il limitato utilizzo delle immobilizzazioni conseguente al blocco delle attività volto a contrastare la diffusione del virus, ma nessuna censura potrà essere rivolta alle società che mantenessero l'originario piano di ammortamento.

4. Conclusioni

L'emergenza COVID-19 non consente sicuramente un'interpretazione libera e fantasiosa dei principi contabili che le società devono rispettosamente applicare, ma *cum grano salis*, ovvero adattandoli alle **circostanze straordinarie** che hanno inciso non su singoli club o specifiche situazioni, ma sull'**intero settore dello sport professionistico**, stravolgendone le regole di normale funzionamento. Il tutto ai fini di consentire al bilancio d'esercizio di "rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio", non solo attraverso la determinazione degli ammontari esposti negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico, ma anche garantendo un'adeguata informativa nella nota integrativa, avente, mai quanto in queste straordinarie circostanze, funzione esplicativa ed integrativa dei suddetti valori.

(9) Es. Valore contabile netto diritto pluriennale al 1° luglio 2019: euro 10.000.000; durata residua del contratto: 3 anni (numero partite complessive ipotizzate, considerata la partecipazione certa al solo campionato di serie A: 114). Ammortamento 2019/20: $10.000.000 \times 28/114 = 2.456.140$.

(10) Il cambiamento del piano di ammortamento rappresenta un mutamento di stime contabili effettuate e non il cambiamento di un Principio contabile (OIC 16); in tale evenienza l'OIC 29 impone che in nota integrativa vengano illustrate: le ragioni del cambiamento; il criterio di determinazione degli ef-

fetti del cambiamento di stima e il metodo utilizzato in tale determinazione; l'effetto del cambiamento e, ove ragionevolmente stimabile, la relativa incidenza fiscale.

(11) Stesse considerazioni varrebbero nel caso la quantificazione delle quote di ammortamento avvenisse non sulla base del numero di eventi sportivi disputati riferiti alla medesima stagione sportiva (la 2019/2020), ma dei mesi ricompresi nei due esercizi sociali che ne sono stati attraversati (e quindi in ragione dei 12/14 per l'esercizio terminato il 30 giugno scorso; dei 2/14 per quello successivo).